**ALLEGATO 1)**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

**Art. 1**

**(Informazioni generali)**

1. I contributi sono finalizzati a favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regione Marche nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nonché, ai sensi del citato articolo 18-undecies del decreto-legge n. 8 del 2017, all’allegato 2-bis allo stesso decreto-legge.
2. Ad integrazione dei criteri, delle procedure, delle modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 agosto 2017 , sono previste le disposizioni attuative, in linea e nel rispetto del su richiamato decreto.

**Art. 2**

**(Fondi disponibili)**

1. I fondi disponibili assegnati alla Regione Marche sono pari ad euro 28.060.000,00 come di seguito suddivisi:
* anno 2017 euro 20.130.000,00
* anno 2018 euro 7.930.000,00

**Art. 3**

**(Riserva dei Fondi)**

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del Decreto è costituita una riserva di fondi pari al 50% a favore delle imprese ricadenti nei comuni marchigiani del cratere sismico;
2. Detta riserva è finalizzata a rivitalizzare i comuni marchigiani del cratere che, in quanto tali, hanno subito particolari danni al sistema economico, produttivo e abitativo.

**Art. 4**

**(Imprese beneficiarie)**

1. Sono beneficiarie dei contributi le imprese, di qualsiasi dimensione, così come definite dall’articolo 1 dell’Allegato n. 1 del Regolamento di esenzione, in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
	1. iscritte nel registro delle imprese con una o più unità produttive, risultanti dal registro delle imprese, ubicate nella regione Marche o titolari di partita IVA con luogo di esercizio dell’attività nelle Marche;
	2. operatività nella Regione Marche:
	* antecedente al 24 febbraio 2016 per le aziende operanti nei comuni delle province di Macerata, Fermo, Ascoli Piceno;
	* antecedente al 26 aprile 2016 per le aziende operanti nei comuni della provincia di Ancona;
	1. attività economica esercitata in tutti i settori (fatta eccezione per quelli dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura) in caso di imprese artigiane o nei settori tassativamente individuati nell’allegato 1 del decreto;
	2. riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n) del Decreto. Ai sensi di tale disposizione “*La riduzione del fatturato è determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di imprese beneficiarie operanti nella Regione Marche da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l’impresa è stata operante. Relativamente alle imprese beneficiarie costituite in forma di società di capitali, per fatturato deve intendersi la voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile; relativamente alle altre imprese beneficiarie, per fatturato si intende l’”ammontare complessivo dei ricavi”, il cui importo è desumibile dal quadro “RS” dei modelli di dichiarazione dei redditi*”.
2. Non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che:
3. hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti di individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
4. sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima legge.

**Art. 5**

**(Costi ammissibili)**

1. Ai fini della concessione del contributo sono ammissibili i costi di produzione così come definiti all’art. 1 comma 1 lettera m) del decreto e sostenuti negli esercizi 2017 e 2018, ivi compresi gli eventuali oneri relativi alla stipula della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, nel limite massimo del trenta per cento della riduzione del fatturato.
2. Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto dell’11 agosto 2017 le agevolazioni di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con altra agevolazione pubblica concessa a fronte dei medesimi costi ammissibili.

**Art. 6**

**(Contributi concedibili)**

1. I contributi concedibili sono pari al 30% della riduzione del fatturato, e comunque in misura non superiore a euro 50.000,00 (elevato a euro 75.000,00 per le imprese in possesso del rating di legalità di cui all’art. 5 ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n° 1, convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012 n°27, che viene attribuito dall’autorità Garante della concorrenza e del mercato);
2. I contributi sono concessi:
	* in regime de minimis di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto;
	* Ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento di esenzione per le imprese che hanno sospeso totalmente o parzialmente l’attività a causa degli eventi sismici. In questa fattispecie per le imprese beneficiarie sono ammissibili esclusivamente i costi dei danni subiti come conseguenza diretta degli eventi sismici, valutati da un esperto indipendente, tramite perizia giurata e asseverata, o da un’impresa di assicurazione. Possono richiedere la concessione del contributo ai sensi del regolamento di esenzione solo le imprese che:
	* hanno i requisiti di piccola e media impresa di cui all’allegato 1 del regolamento di esenzione;
	* sono dotate di unità produttive ubicate nei comuni;
	* hanno sospeso totalmente o parzialmente l’attività in conseguenza degli eventi sismici.

**Art. 7**

**(Domanda di contributo)**

1. La domanda (in bollo) per la concessione del contributo deve essere presentata secondo le modalità di seguito indicate, pena l’esclusione della stessa.
2. La domanda deve essere compilata on line utilizzando la procedura di invio telematico disponibile all’indirizzo internet <https://sigef.regione.marche.it/> mediante:
* caricamento su SIGEF dei dati previsti dal modello di domanda;
* caricamento su SIGEF degli allegati;
* sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifico kit per la firma digitale tra cui l’utilizzo di smart card e specifico lettore, token USB, altra carta nazionale dei servizi dotata di certificato di firma digitale abilitata al sistema (previo pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro); è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema del kit per la firma digitale che intendono utilizzare. Le modalità di accesso all’area Sigef vengono indicate all’interno del sistema stesso <https://sigeftest.regione.marche.it/web/HomePage.aspx>**;**
* trasmissione al protocollo informatico della Regione Marche –PALEO e relativa ricevuta che attesta la data e l’ora di arrivo.
1. Le modalità per richiedere l’abilitazione al sistema sono pubblicate nella home page di <https://sigef.regione.marche.it>. Sempre nella home page sono indicati i riferimenti per la risoluzione di problemi tecnici e di contenuto.
2. La presentazione della domanda in forma telematica prevede oltre alla compilazione della domanda di partecipazione, il caricamento sulla Piattaforma Sigef degli allegati, pena la non ammissibilità della domanda stessa**.**
3. La procedura da seguire per l’invio telematico dei suddetti allegati consta delle seguenti operazioni:
* scaricare i suddetti modelli dalla piattaforma informatizzata Sigef;
* compilarli in ogni loro parte;
* firmarli digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF) da parte del legale rappresentante dell’impresa richiedente o dal procuratore;
* caricarli nuovamente sulla piattaforma Sigef.

**N.B.: La dimensione massima complessiva dei file allegati alla domanda non può superare lo spazio di 30 MB.**

1. Gli allegati devono essere prodotti esclusivamente su modulistica approvata dal Vice Commissario pena l’esclusione della domanda.
2. Il mancato assolvimento dell’imposta di bollo non comporta esclusione, ma la regolarizzazione, su richiesta del responsabile del procedimento ovvero, in caso di ulteriore inadempimento, presso i competenti uffici finanziari.
3. La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione della stessa, secondo le modalità previste dall’art. 38 del DPR n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e dall’art. 65 del Dlgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
4. La domanda presentata fuori del periodo fissato all’art. 8 è esclusa**;**
5. Fatto salvo quanto previsto all’art. 7 comma 2 Decreto 11 agosto 2017, eventuali integrazioni devono essere richieste dai responsabili di procedimento e prodotte dal richiedente, pena l’esclusione della domanda stessa entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, nelle forme previste dal comma 1 del presente articolo.
6. Qualora il richiedente abbia inviato più domande, sarà considerata valida l’ultima in ordine cronologico.
7. Con la presentazione della dmanda, il richiedente riconosce e accetta le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste.
8. Il richiedente, a pena di decadenza, assume l’impegno di comunicare tempestivamente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, in data successiva a quella di presentazione della domanda, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.
9. Ai fini della determinazione dell’ordine di arrivo della domanda, fa fede la data e l’orario di acquisizione della domanda al protocollo regionale PALEO.
10. Ogni domanda inoltrata impiegando un diverso metodo rispetto all’invio tramite sistema Sigef sarà ritenuta irricevibile.
11. Ove tale documentazione in formato digitale non sia inoltrata entro i termini sopra descritti, non si procederà all’istruttoria e la relativa domanda si intenderà decaduta.

**Art. 8**

**(Periodo di presentazione della domanda)**

1. Le domande di contributo vengono presentate esclusivamente **dal 14 maggio al 30 giugno 2018**, pena la irricevibilità delle stesse.
2. Qualora le risorse finanziare assegnate alla regione Marche non siano esaurite o in caso di nuove assegnazioni di fondi, con atto del vice commissario si potrà prevedere riapertura dei termini di cui al punto 2.1.per un ulteriore periodo non superiore a mesi due.

**Art. 9**

**(Concessione del contributo)**

1. I contributi sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 123/1998. Il termine iniziale e finale per la presentazione della domanda è indicato all’art. 8 comma 1.
2. La graduatoria delle domande di contributo è redatta in ordine decrescente sulla base dell’entità, in percentuale, della riduzione del fatturato subita dalle imprese beneficiarie fino alla seconda cifra decimale.
3. A parità dell’entità della riduzione del fatturato, si applica l’ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo.
4. La graduatoria redatta secondo i criteri di cui ai punti precedenti è suddivisa in due sezioni separate:
5. La prima sezione è riservata esclusivamente alle imprese con sede operativa nei comuni di cui all’articolo 3, comma 1 ed è stilata fino all’ammontare della riserva di cui al medesimo articolo;
6. La seconda sezione è relativa sia alle imprese operanti nei comuni di cui all’articolo 3, comma 1 non finanziabili con la riserva di cui al medesimo articolo per incapienza di fondi sia alle imprese con sede operativa nei restanti comuni marchigiani delle province di cui al Decreto Ministeriale
7. Le somme eventualmente eccedenti a seguito della concessione di contributo a tutte le imprese incluse nella prima sezione della graduatoria verranno destinate al finanziamento di quelle incluse nella seconda sezione e viceversa.

**Art. 10**

**(Erogazione prima quota del contributo)**

1. L’erogazione della prima quota pari al 70% del contributo complessivamente concesso all’impresa beneficiaria, è versata entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione ed è subordinata:
* alla presentazione di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per la sola quota di contributo non coperta dai costi di produzione

*(in alternativa)*

* In assenza di tale polizza, la quota di contributo non coperta dai costi di produzione viene impegnata a favore del soggetto beneficiario con rinvio della relativa liquidazione e pagamento alla presentazione della documentazione necessaria accertante i costi di produzione.
1. Per le imprese che al momento della presentazione della domanda continuano ad avere l’attività sospesa, l’erogazione della prima quota pari al 70% del contributo complessivamente concesso è versata entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione ed è subordinata:
* Alla presentazione di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

*(in alternativa)*

* In assenza di tale polizza, la quota di contributo non coperta dai costi di produzione viene impegnata a favore del soggetto beneficiario con rinvio della relativa liquidazione e pagamento alla presentazione della documentazione necessaria accertante i costi di produzione che dimostrino il ripristino dell’attività che deve avvenire necessariamente entro il 2018 salvo proroghe eventualmente disposte dai Ministeri competenti.

**Art. 11**

**(Erogazione seconda quota del contributo)**

1. La richiesta per l’erogazione della seconda quota a saldo del contributo deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) in formato PDF al seguente indirizzo: regione.marche.intercom@emarche.it indicando, obbligatoriamente, nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Articolo 20 bis D.L. 189/2016 – richiesta di erogazione contributo seconda quota”.
2. La richiesta per l’erogazione del contributo seconda quota deve essere prodotta esclusivamente su modulistica approvata dal Vice Commissario, pena la non accettazione della stessa.
3. Per la data di invio della richiesta e delle eventuali integrazioni e di ogni altra comunicazione tramite PEC fanno fede i riferimenti temporali, data e ora, riportati sul messaggio ricevuto che attesta l’avvenuto invio ai sensi del Dlgs 82/2005 art. 6.
4. La richiesta deve essere sottoscritta, secondo le modalità previste dall’art. 38 del DPR n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e dall’art. 65 del Dlgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
5. L’erogazione del saldo del contributo è subordinata:
6. alla presentazione del bilancio approvato, qualora non ancora depositato presso il registro delle imprese così come indicato nella richiesta di erogazione.
7. Per le imprese non tenute al deposito del bilancio:
* alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ai redditi 2017 e 2018 nonché copia dei bilanci 2017 e 2018 per quelle che operano in regime di contabilità ordinaria così come indicato nella richiesta di erogazione.
* alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ai redditi 2017 e 2018 nonché copia della situazione economica relativa agli anni 2017 e 2018 per quelle che operano in regime di contabilità semplificata così come indicato nella richiesta di erogazione.

**Art.12**

**(Ispezioni e controlli)**

1. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la struttura regionale responsabile del procedimento effettua idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ammesse a contributo e, comunque, in tutti i casi in cui esistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo.
2. I controlli possono avvenire per controllo diretto (mediante accesso a banche dati o consultazione di materiale cartaceo) o controllo indiretto (fax, posta, e-mail) mediante scambio di richiesta/risposta. La richiesta ad altre pubbliche Amministrazioni deve essere inoltrata d’ufficio. L’interessato può comunque documentare quanto dichiarato trasmettendo i certificati stessi. In ogni caso, le risposte agli accertamenti dovranno contenere le seguenti informazioni:
* Esito del controllo;
* Ufficio controllante;
* Responsabile del procedimento;
* Data.
1. I controlli a campione vengono attivati entro 60 gg. dall’adozione dell’atto di ammissione – salva proroga motivata per esigenze di servizio o altre particolari situazioni - su un campione pari almeno al 5% del totale delle domande ammesse e possono essere effettuati in ogni fase del procedimento. Le domande sottoposte al controllo a campione sono estratte, possibilmente in modo automatizzato o, in mancanza di idonei programmi, per sorteggio ovvero con modalità che possono comunque garantire l’imparzialità e la tempestività del controllo medesimo. Del procedimento di selezione del campione viene redatto verbale dal responsabile del procedimento.
2. L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dà luogo alle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
3. Ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori ovvero imprecisioni sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni effettuate entro adeguato termine stabilito dal responsabile del procedimento.
4. Al fine di tutelare la privacy degli interessati, le comunicazioni effettuate nell’ambito delle procedure di controllo possono contenere esclusivamente le informazioni pertinenti, e quindi i soli dati concernenti gli stati, fatti e qualità dichiarati.

**Art.13**

**(Informazioni sul procedimento amministrativo)**

1. Per gli adempimenti tecnici amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione, l’erogazione e il controllo delle agevolazioni ci si avvale del servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione – PFProgrammazione integrata, Commercio, Cooperazione Internazionalizzazione.
2. I responsabili dei procedimenti e i referenti per l’attività istruttoria saranno resi noti successivamente alla pubblicazione del decreto del vice commissario, mediante l’utilizzo dei siti istituzionali regionali.

**Art.14**

**(Informativa sul reperimento della modulistica)**

1. **Il decreto del vice commissario, gli allegati e la modulistica**

**sono reperibili presso:**

* SERVIZIO Attività Produttive, Lavoro e Istruzione – Pf Programmazione Integrata, Commercio, cooperazione e internazionalizzazione

 **sono scaricabili:**

* dal sito internet : [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it)[www.commercio.marche.it](http://www.commercio.marche.it)**.**

**Art. 15**

**(Rapporti con Svim )**

1. Ai sensi dell’articolo 12 comma 3 del Decreto Ministeriale 11 agosto 2017, per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione, l’erogazione ed il controllo delle agevolazioni ci si può avvalere della società in house Svim srl.
2. I rapporti di collaborazione di cui al comma 1 sono stabiliti con successiva convenzione predisposta approvata e sottoscritta dal Vice commissario.

**Art. 16**

**(Privacy)**

1. Ai sensi del D.lgs. 196 del 2003 “T.U. sulla privacy”, i dati richiesti dal bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.

**Art. 17**

**(Documentazione)**

* Dichiarazione De Minimis ed istruzioni;
* Dichiarazione art.50 regolamento di esenzione
* Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per la richiesta dell’anticipo
* Incarico per la presentazione telematica dell’istanza di contributo
* Attestazione relativa alla riduzione del Fatturato ed ai costi di Produzione
* Richiesta Erogazione